

DELIBERAZIONE N. 990 DEL 30/10/2025

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DI SIENA PER LO SVOLGI-MENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DEL DOTT. EMANUELE ADDAMO

Esercizi/o e conto. STRUTTURA PROPONENTE Centri/o di costo. **UOC Affari Generali e Legali** Il Dirigente Responsabile - Importo presente Atto: €. Massimiliano Gerli - Importo esercizio corrente: €. Budget - Assegnato: € -- Utilizzato: € -- Residuo: € -Autorizzazione nº: -Servizio Risorse Economiche: Giovanna Evangelista Responsabile del Procedimento Giulia Colucci L'Estensore Giulia Colucci Proposta n° DL-960-2025 PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Positivo Positivo Data 30/10/2025 Data 29/10/2025 IL DIRETTORE SANITARIO f.f. IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Costanza Cavuto Massimo Armitari

Parere del Direttore Scientifico IRE f.f. Giovanni Blandino data 24/10/2025 Positivo

Parere del Direttore Scientifico ISG Maria Concetta Fargnoli data 27/10/2025 Positivo

La presente deliberazione si compone di n° 6 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Convenzione



## Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre 2022 n. 200 di riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

Visto

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante "Presa d'atto della deliberazione della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli IFO.";

Visto il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00015 del 12 febbraio 2025 avente ad oggetto "Nomina del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri (Art. 8, comma 7 bis, della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18 e s.m.i.)";

Vista la deliberazione n. 160 del 18 febbraio 2025 di presa d'atto dell'insediamento del Direttore Generale dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis;

Vista la deliberazione n. 293 del 31.03.2025 con la quale il Dott. Massimo Armitari è stato nominato Direttore Amministrativo degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO);

Vista la deliberazione n. 367 del 23 aprile 2024 con la quale la Dott.ssa Costanza Cavuto è stata nominata Direttore Sanitario f.f. degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri;

il D.M. del Ministero della Salute del 20 giugno 2024 di conferma del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto pubblico a Istituti Fisioterapici Ospi-



talieri (IFO) relativamente alla disciplina di "oncologia" per l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE) e alla disciplina di "dermatologia" per l'Istituto Santa Maria e San Gallicano (ISG);

Visti

gli artt. 8 e 9 del D. Lgs. n. 288/2003 così come modificati ed integrati dall'art. 4 del D. Lgs. N. 200/2022 volti ad incentivare l'attuazione di misure di collegamento e sinergia con altre strutture di ricerca e assistenza sanitaria, pubbliche e private, nonché con le Università;

Premesso

che l'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria; che il D.I. del 13 giugno 2017 n. 402 definisce gli standard e i requisiti minimi delle scuole di specializzazione nonché disciplina le modalità di svolgimento dell'attività formativa professionalizzante e dei tirocini dei medici in formazione specialistica da svolgere presso strutture sanitarie italiane non incluse nella rete formativa della scuola;

che l'art. 1.2 dell'Allegato 1 al D.I. n. 402/2017 prevede che le strutture sanitarie extra rete italiane "devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale":

che gli IFO sono in possesso degli standard generali e specifici di qualità definiti dal sopraindicato D.I.

Considerato

che il sopracitato D.I. stabilisce che l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio può essere svolta da parte del medico in formazione presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, è necessario stipulare apposite Convenzioni e redigere i relativi Piani formativi individuali;

Tenuto conto che con nota acquisita con prot. IFO n. 9005 del 16 Giugno 2025, l'Università di Siena ha chiesto agli IFO la disponibilità ad attivare un periodo di formazione esterna per lo specializzando Dott. Emanuele Addamo, iscritto alla Scuola di Specializzazio-



ne in Chirurgia Toracica della predetta Università, da svolgersi presso la UOC Chirurgia Toracica per il periodo dal 01/07/2025 al 31/10/2026;

Considerato che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro, e che l'attività della tirocinante non è mai sostitutiva del personale di ruolo;

Rilevato che tutte le attività riferite al progetto individuale formativo agli atti della UOC Affari Generali saranno seguite dal Prof. Edoardo Mercadante, Direttore UOC Chirurgia Toracica, per gli IFO e dal Prof. Luca Luzzi per l'Università di Siena;

Dato atto che il periodo di formazione specialistica extra rete ha la durata di un anno e tre mesi con decorrenza dal 1 luglio 2025 e termine il 31 ottobre 2026;

Ritenuto opportuno prendere atto dell'avvenuta stipula della Convenzione tra gli IFO e l'Università di Siena, per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Emanuele Addamo (Allegato 1) da svolgersi presso la UOC Chirurgia Toracica che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;

Precisato che tutta la documentazione richiamata e non allegata al presente provvedimento, è agli atti della UOC Proponente;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

# Propone

Per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:



- prendere atto della stipula della Convenzione tra gli IFO e l'Università di Siena, per lo svolgimento di attività formativa specialistica extra rete del Dott. Emanuele Addamo (Allegato 1) da svolgersi presso la UOC Chirurgia Toracica e che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la Convenzione ha la durata di un anno e tre mesi con decorrenza dal 1 Luglio 2025 e termine il 31 Ottobre 2026;

La Direzione Medica, la UOC Chirurgia Toracica e la UOC Sviluppo Organizzativo e del Capitale Umano cureranno tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

Il Dirigente della UOC Affari Generali e Legali

Massimiliano Gerli



#### **Il Direttore Generale**

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006 n. 2;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003 n. 288 e il decreto legislativo 23 dicembre

2022 n. 200 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere

scientifico";

Vista la deliberazione n. 814 del 03.09.2025 recante "Presa d'atto della deliberazione

della Regione Lazio 7 agosto 2025 n.697 avente ad oggetto: Approvazione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'IRCCS Istituti Fisioterapici Ospitalieri. Adozione del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento degli

*IFO*. ":

Visto l'art. 3 comma 6 del D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,

nonché l'art. 8 comma 7 della L.R. del Lazio n. 18/94.

In virtù dei poteri di cui alla delibera IFO n. 160 del 18 febbraio 2025 inerente l'insedia-

mento del Direttore Generale Dott. Livio De Angelis;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta

che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e s.m.i., nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

#### Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente "PRESA D'ATTO STIPULA CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITÀ DI SIENA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ EXTRA RETE FORMATIVA SPECIALISTICA DEL DOTT. EMANUELE ADDAMO" e di renderla disposta.

#### Il Direttore Generale

**Dott. Livio De Angelis** 

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate







# CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' EXTRA RETE FORMATIVA PER I MEDICI IN FORMAZIONE SPECIALISTICA

#### TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Roberto Di Pietra

 $\mathbf{E}$ 

L' IRCCS "Istituti Fisioterapici Ospitalieri" C. F. 02153140583, P.IVA 01033011006, di seguito denominati soggetto ospitante, con sede legale in via Elio Chianesi, 53 -00144 Roma (RM), nella persona del Direttore Generale Dr. Livio De Angelis, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente nel prosieguo indicato anche singolarmente come "soggetto ospitante"

#### **PREMESSO**

- •che l'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 502/92 e successive modificazioni, prevede la stipula di specifici protocolli di intesa tra le Regioni e le Università per regolamentare, tra l'altro, i rapporti connessi alla formazione specialistica di area sanitaria;
- •Il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE, e successive modifiche e integrazioni;
- •Il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante: "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e successive modifiche e integrazioni;
- •Il decreto ministeriale 4 febbraio 2015, n. 68 recante" Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria" in particolare l'art.3;
- •Il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 recante: "Standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle scuole di Specializzazione di area sanitaria";
- •che ai sensi del D.I. n. 402/2017, il medico in formazione specialistica può svolgere l'attività formativa professionalizzante e di tirocinio presso strutture sanitarie italiane e che, a tal fine, devono essere stipulate apposite motivate Convenzioni e redatti Piani formativi individuali;







- che il Soggetto Ospitante dichiara di far parte della rete formativa di altro Ateneo e di aver verificato la mancata saturazione del potenziale formativo (in termini di posti letto, prestazioni e procedure cliniche assistenziali) in rapporto al numero dei medici in formazione specialistica dell'Ateneo già convenzionato che frequentano la propria struttura;
- che gli IFO sono contrattualizzati con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN);
- che gli IFO hanno concesso il nulla osta alla frequenza del Dott. Emanuele Addamo presso le proprie strutture;

## TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

#### Art. 1 - Premesse

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

#### Art. 2 - Oggetto

Il Soggetto Ospitante si impegna ad accogliere, presso la propria struttura, per lo svolgimento di attività di tirocinio di formazione specialistica il Dott. Emanuele Addamo, medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Toracica dell'Università degli Studi di Siena, d'ora in poi denominato "specializzando".

## Art. 3 - Durata del periodo di formazione

L'attività di tirocinio disciplinata dalla presente Convenzione decorre dal 01/07/2025 fino al 31/10/2026, presso la UOC Chirurgia Toracica dell'Istituto Nazionale Tumori "Regina Elena". Lo specializzando, così come previsto dalla normativa vigente, non può svolgere attività di formazione presso strutture esterne per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della Scuola di Specializzazione a cui è iscritto.

## Art. 4 - Luogo del tirocinio

Il Soggetto ospitante, compatibilmente con le ordinarie esigenze dell'Unità Operativa coinvolta, mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature ai fini dello svolgimento delle attività previste nel Piano formativo parte integrante del presente accordo.

## Art. 5 - Obiettivi e modalità del tirocinio

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, il tirocinante svolgerà le attività professionalizzanti descritte nel Piano formativo individuale allegato alla presente Convenzione quale sua parte integrante. Le modalità operative di svolgimento delle attività saranno concordate tra il Dirigente medico Responsabile della struttura suddetta, la Direzione Sanitaria e dai tutor. In caso di variazione del







Piano formativo, il contenuto sarà nuovamente concordato tra i tutor ed autorizzato dal Direttore di Scuola.

## Art. 6 – Attività formativa

L'accertamento della regolare frequenza del Dott. Emanuele Addamo. è affidato al Tutor, Prof.Edoardo Mercadante il quale provvederà a comunicare al tutor universitario -Prof.Luca Luzzi l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e provvederà ad avallare le attività, riportate nel libretto diario o log book elettronico.

## Art. 7 - Monitoraggio e verifica dell'attività di tirocinio

Durante lo svolgimento del tirocinio, l'attività di formazione è seguita e verificata dal Prof. Luca Luzzi. Tutor universitario designato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione in veste di tutor accademico. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività, comunicandone preventivamente al presidio ospedaliero.

## Art. 8 - Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a:

- > svolgere le attività previste dal Piano formativo;
- > seguire le indicazioni del Tutor del Soggetto Ospitante;
- rispettare scrupolosamente tutti i Regolamenti interni vigenti presso il Soggetto Ospitante;
- ➤ frequentare le strutture del Soggetto Ospitante, così come previste nel presente accordo e/o individuate nel Piano formativo nei tempi e con le modalità concordate;
- > rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs 81/2008 e s.m.i.;
- > mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati o informazioni riservate o conoscenze in merito alla gestione sanitaria, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio, che potranno essere oggetto di specifiche sottoscrizioni d'impegno.

Durante l'attività di formazione presso il soggetto ospitante il tirocinante è tenuto a frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza.

Qualora si verificassero, da parte dello specializzando comportamenti lesivi di diritti o interessi del Soggetto Ospitante, quest'ultimo può sospendere ed interrompere lo svolgimento del periodo di formazione fornendone comunicazione scritta alla Scuola.

## Art. 9 - Natura giuridica del rapporto di tirocinio

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro. In nessun caso l'attività dello specializzando è sostitutiva del personale di ruolo.







La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dall'Ordinamento della Scuola di Specializzazione e ne rappresenta parte integrante.

## Art. 10 - Copertura assicurativa

Il tirocinante ammesso a frequentare le strutture del soggetto ospitante sarà tenuto al rispetto delle norme interne e all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti presso gli IFO.

Durante la sua permanenza presso le strutture degli IFO, il tirocinante sarà assicurato a cura dell'Ateneo contro eventuali infortuni o malattie professionali riportate durante lo svolgimento delle proprie funzioni.

Gli IFO provvedono, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal tirocinante nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, come previsto dall'art. 41, comma 3, del d.lgs. n. 368/1999, salvo casi di dolo.

# Art. 11 - Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

L'Ateneo si impegna a fornire la formazione prevista dal D.Lgs.81/08 (4 ore formazione generale o 12 ore formazione specifica per specializzazione area sanitaria) con relativo certificato di formazione oltre al giudizio medico di idoneità, in corso di validità, rilasciato da parte di un medico del lavoro.

Gli IFO si impegnano a formare i tirocinanti sui rischi specifici in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi D.Lgs. 81/08 ove necessario.

Il tutor degli Istituti avrà l'obbligo di informare/formare il tirocinante sull'organizzazione e sui Regolamenti vigenti presso gli IFO.

#### Art. 12 - Trattamento dei Dati Personali e Riservatezza

Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali conformemente al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, nel seguito denominato GDPR e al Decreto Legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", novellato dal Decreto Legislativo 101/2018 recante le "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679".

Il trattamento dei dati dovrà avvenire legittimamente, con correttezza e trasparenza nei confronti dell'interessato ai sensi dell'art. 5 GDPR. e nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

I dati personali saranno trattati nei limiti delle finalità di cui al presente atto.

Le Parti assicurano l'attuazione del principio di minimizzazione nell'utilizzo dei dati, ossia saranno trattati esclusivamente quelli adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario al raggiungimento delle finalità del presente atto.

L'Ateneo ai sensi dell'art. 24 del GDPR è Titolare autonomo del trattamento dei dati personali del tirocinante in relazione alla gestione amministrativa della carriera e dell'attività formativa dello stesso.







IFO è Titolare autonomo, ai sensi dell'art. 24 del GDPR, dei dati personali del tirocinante trattati per lo svolgimento di tutte le attività di natura amministrativa, organizzativa e/o logistica necessarie per il presente atto.

IFO, in qualità di Titolare autonomo dei dati trattati in relazione allo svolgimento delle attività formative di cui al presente atto, si impegna a nominare il tirocinante persona autorizzata al trattamento dei dati personali di cui all'art. 29 GDPR e dell'art. 2 – quaterdecies del D. lgs. n. 101/2018 ("Codice della Privacy").

Per tutti i trattamenti sopracitati IFO, in qualità di Titolare del trattamento, fornisce le informazioni di cui agli artt. 13 e seguenti del GDPR.

L'Ateneo designa il Tutor ai fini della supervisione del percorso di formazione del tirocinante.

Il Tutor sarà nominato persona autorizzata al trattamento dei dati personali dall'Ateneo.

Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 GDPR, garantendo, altresì, un livello di sicurezza, anche informatica, adeguato al rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Le Parti garantiscono sin da ora che tutte le persone che a vario titolo parteciperanno alle attività realizzate nell'ambito del presente atto saranno soggette all'obbligo di non divulgazione ed alla massima riservatezza, in relazione ai dati personali e più in generale alle informazioni trattate.

Le Parti, in riferimento alle attività future da realizzarsi nell'ambito del presente Atto, si impegnano alla corretta tenuta ed aggiornamento dei Registri delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

#### Art. 13 - Oneri

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario per le Parti.

## Art. 14 - Risoluzione delle controversie e Foro competente

Le Parti si impegnano a risolvere gli eventuali conflitti concernenti l'applicazione, interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente Convenzione, mediante bonario componimento. In caso contrario, espressamente convengono di accettare in via esclusiva la giurisdizione del foro di Roma.

## Art. 15 - Norme finali

Il presente atto sarà registrato e bollato in caso di uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del D.P.R. 131 del 26/04/1986 nonché ai sensi degli artt. 2 e 32 del D.P.R. 642/72. Le relative spese saranno a carico della parte richiedente. La presente Convenzione è redatta in unico esemplare, l'imposta di bollo è posta a carico dell'Università, le spese di registrazione seguono la regola della registrazione in caso d'uso.

Essa viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2 bis della Legge n. 241/1990.







Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla legislazione, ai regolamenti e agli usi vigenti in materia di formazione specialistica dei medici.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ai sensi dell'art. 15, della L. 241/1990 e artt. 21 e 24 del Dlgs. 82/2005.

Il Rettore Università degli Studi di Siena Prof. Roberto Di Pietra



Il Direttore Generale Istituti Fisioterapici Ospitalieri Dott. Livio De Angelis



Firmato digitalmente da: Livio De Angelis Firmato il 02/10/2025 14:22 Seriale Certificato: 27911025 Valido dal 08/05/2024 al 08/05/2027

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

#### ALLEGATO A

# PROGETTO FORMATIVO PER FREQUENZA FUORI RETE FORMATIVA PRESSO STRUTTURE PUBBLICHE O PRIVATE ACCREDITATE E CONTRATTUALIZZATE CON IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

(da presentare compilato in tutte le sue parti all'Ufficio Scuole di Specializzazione ed esami di stato) **DATI ANAGRAFICI DELLO SPECIALIZZANDO** 

Data e luogo di Nascita:

Indirizzo di residenza n.:

c.a.p.:

Cod.fiscale:

n. telefono.

Iscritto al della scuola di specializzazione in: Chrirugia Toracica

## DATI AZIENDA SEDE DI TIROCINIO

Nome: Istituti fisioterapici Ospitalieri - Istituto Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico

San Gallicano

Ragione Sociale: Istituti Fisioterapici Ospitalieri (IFO)

indirizzo della sede legale: via Elio Chianesi, 53 -00144 Roma (RM)

Telefono – e mail: +39 06 52661; **protocollo@cert.ifo.it**; Direttore Generale dirgen@ifo.it

TUTOR: Prof. Edoardo Mercadante

**ORE SETTIMANALI PREVISTE: 38** 

PERIODO DI TIROCINIO: Dal 01/07/2025 al 31/10/2026

## OBIETTIVI e modalita' del tirocinio:

Acquisizione delle basi teoriche e pratiche della chirurgica mini-invasiva, in particolare robotica, attraverso la partecipazione attiva all'attività clinico-chirurgica in un centro ad alta specializzazione. Partecipazione attiva progressiva con affiancamento ad interventi di Chirurgia Toracica, in particolare procedure robot-assistite e VATS.

Formazione teorica e pratica in Endoscopia Toracica, partecipazione attiva in procedure in Tracheobroncoscopia diagnostica e operativa.

Coinvolgimento in attività scientifiche e didattiche inerenti la Chirurgia Toracica.

Firma il Miréttore/Presidente/Comitato Ordinatore della Scuola di Specializzazione:

Firma per accettazione del Direttore/Responsabile U.O. dell'ente ospitante:

Firma dello Specializzando